

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

184° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 MARZO 2001

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PINTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2675-B) Misure contro la violenza nelle relazioni familiari, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 5, 9 e <i>passim</i>
BELILLO, ministro per le pari opportunità . . .	9
CALLEGARO (CCD)	5
CALVI (Dem. Sin.-l'Ulivo)	4
* CARUSO ANTONINO (AN)	7
* CENTARO (Forza Italia)	6
* CORTELLONI (UDEUR)	5

FOLLIERI (PPI)	Pag. 9
* GASPERINI (Lega Forza Nord Padania)	4
GRECO (Forza Italia)	8
* PETTINATO (Verdi-l'Ulivo), relatore alla Commissione	9
PREIONI (Lega Forza Nord Padania)	3
RUSSO (Dem. Sin.-l'Ulivo)	2, 6
* SCOPELLITI (Forza Italia)	2

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

I lavori hanno inizio alle ore 8,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2675-B) Misure contro la violenza nelle relazioni familiari, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2675-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Nella seduta di ieri il senatore Pettinato aveva riferito alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Ricordo inoltre che il relatore, sempre nella seduta di ieri, aveva rivolto un invito a non presentare emendamenti al disegno di legge: prego tutti i colleghi di tener conto di tale invito ai fini di una sollecita approvazione del provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SCOPELLITI. Presidente, intervengo solo per fornire un piccolo contributo ai fini dell'approvazione di questo disegno di legge. Non entro nel merito delle modifiche che la Camera ha apportato, perché altrimenti continueremmo una partita di ping-pong senza fine con la pretesa di avere segnato il punto più bello che, in termini legislativi, significherebbe avere scritto il testo migliore. Voglio soltanto sottolineare l'urgenza e l'importanza di questo provvedimento. Già in altre occasioni, ad esempio nell'ambito dell'esame e dell'approvazione del provvedimento contro la violenza sessuale, ho avuto occasione di incontrare ragazze e donne che avevano subito violenza e l'elemento comune che tutte sottolineavano era proprio quello del disagio, se non addirittura della nuova violenza, che dovevano subire nel dover praticamente convivere, una volta scontata la pena, con il «carnefice», cioè con chi aveva loro fatto violenza.

Mi pare quindi una legge veramente propositiva ed efficace, una di quelle leggi in cui l'intento che ci si prefigge viene effettivamente a verificarsi, vale a dire impedire che ci sia un incontro tra vittima e «carnefice», perché ciò non farebbe altro che far riemergere i ricordi delle violenze in chi le ha già subite in passato.

RUSSO. Signor Presidente, anche io intervengo brevemente per esprimere fin d'ora il voto favorevole del nostro Gruppo e anche la soddisfazione perché giunge a compimento una legge che giudichiamo di grande importanza; sul piano penale essa copre obiettivamente una lacuna. Oggi, quando si è in presenza di reati di una certa gravità, con pericolo di

reiterazione nell'ambito del nucleo familiare, l'unica misura praticabile è quella della custodia cautelare in carcere, che però in molti casi è rimedio eccedente rispetto alla necessità. Quindi, tale misura cautelare di minore impatto sulla persona, che è l'allontanamento dalla casa familiare, serve perché congrua rispetto ai fini ed evita delle carcerazioni che potrebbero risultare eccessive, cioè al di là del necessario.

Molto importante è poi la norma che prevede gli ordini di protezione nell'ambito del procedimento civile. Anche in questo caso oggi esiste un solo rimedio, quello della separazione personale e dei provvedimenti che vengono assunti nel quadro della stessa. Qui si introduce la possibilità di un intervento del giudice prima del procedimento di separazione. Stiamo parlando di interventi gradualisti, secondo le necessità.

La Camera, per un verso, ha apportato alcuni obiettivi miglioramenti, per l'altro, alcune modificazioni che invece non sono molto condivisibili. I miglioramenti sono dovuti allo sforzo di inserire sul piano civilistico queste nuove misure, nell'ambito rispettivamente del codice civile e del codice di procedura civile. Rimane però un'incongruenza, perché la norma che esclude l'applicabilità di questi nuovi istituti, laddove sia già in corso un procedimento di separazione e si sia già tenuta l'udienza davanti al presidente, anziché essere inserita nel codice come norma limitativa dell'applicazione di questi nuovi istituti rimane nella legge. Questo creerà qualche problema, superabile però in sede di coordinamento.

Gli altri due punti nodali del provvedimento sono l'articolo 342-*bis*, che limita l'intervento nei soli casi in cui il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio – sarebbe stato opportuno mantenere la possibilità dell'intervento del giudice anche in questi casi – e soprattutto la riscrittura dell'articolo 342-*ter* in modo da rendere possibile un'interpretazione per la quale sarebbe sempre dovuto l'allontanamento dalla casa familiare e gli altri provvedimenti potrebbero essere solo aggiuntivi. Su quest'ultimo punto molto importante richiamo l'interpretazione che ha proposto il relatore. Credo che sia superabile il dato letterale e che possa giungersi ad un'interpretazione che mantenga la possibilità per il giudice di adottare in concreto il provvedimento adeguato.

Queste modifiche che ho voluto segnalare – e sulle quali ho delle perplessità – non sono però di peso tale da condurre ad un giudizio negativo sulla legge. Il giudizio rimane largamente positivo e credo che in questo momento, approvando il provvedimento, renderemo veramente un buon servizio a tutti i nostri cittadini.

PREIONI. Signor Presidente, tutta la legislazione dell'Ulivo è caratterizzata da una costante per quanto riguarda il settore della giustizia: vengono introdotte nuove sanzioni penali o nuovi meccanismi di punizione al solo scopo di giustificare e legittimare l'intervento del cosiddetto terzo settore anche in tale ambito. Questo provvedimento ovviamente non sfugge al disegno complessivo dell'Ulivo, cioè quello di creare attraverso il terzo settore, al quale vengono attribuiti finanziamenti rilevanti, una specie di «serbatoio di voti» per l'Ulivo stesso. Per averne conferma basta

leggere l'articolo 2, nel testo modificato dalla Camera, laddove si parla del contenuto degli ordini di protezione: «Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati...». Sono state cioè introdotte le associazioni, vale a dire quell'insieme di persone che viene finanziato – di solito sono volontari – per impicciarsi dei fatti altrui; si tratta insomma di organizzazioni che servono per veicolare propaganda politica e dare *input* di voto in una certa direzione piuttosto che in un'altra, con un sistema di autoselezione.

CALVI. Magari fosse!

PREIONI. Comunque la sostanza è questa. Lo stesso discorso vale anche per l'amministratore di sostegno e in tanti altri casi: attraverso aumenti o introduzioni di nuove pene e di nuove figure delittuose, modifiche di procedure e altro in realtà si vuole finanziare l'associazionismo. Anche l'altro disegno di legge che la nostra Commissione sta esaminando in sede deliberante, relativo alle sanzioni per chi organizza combattimenti tra animali, vede alla sua base le associazioni che si occupano della tutela degli animali. Quindi, si mira a finanziare le associazioni e, poiché non si può dire chiaro e tondo che si vogliono dare i soldi a queste, si inventa una modifica del codice solo per coprire il vero disegno. Nulla di male in questo, ma il fatto poi che queste associazioni siano composte da persone che il più delle volte vogliono anche lavorare in un certo settore produce poi dei danni. Sarebbe molto più utile per la società che si dicesse chiaramente che si vogliono mantenere persone e dar loro dei soldi, ma poi mandarle in vacanza per evitare che arrechino danno al Paese. Purtroppo così non è, si pretende invece che queste persone operino a favore della società. Il disegno è duplice: dare i soldi ma anche creare elementi per disgregare la famiglia o la società, cioè mettere una «talpa» in ogni famiglia perché possa controllare il patrimonio e le idee. Questo è il vero disegno della legislazione proposta, promossa e attuata dall'Ulivo in questi cinque anni.

Pertanto, preannuncio il voto contrario al disegno di legge in esame.

GASPERINI. Signor Presidente, manifesto un dubbio sul quale vorrei un chiarimento. Noi parliamo di misure contro la violenza nelle relazioni familiari. Nella mia esperienza professionale di penalista e in quella di tutti noi è noto che esiste anche una violenza del minore nei confronti dei genitori o dei fratelli. Nel momento in cui si dice che all'imputato viene imposto l'allontanamento e il pagamento di un periodico assegno, come si possono contemperare tali previsioni con la figura del minore?

È vero che il testo dell'articolo 5 è generico, ma è possibile assumere dei provvedimenti a danno di un minore che sono incompatibili con la

protezione dello stesso e della sua capacità giuridica? Siccome questo aspetto non mi risulta chiaro, vorrei una risposta in merito.

CORTELLONI. Signor Presidente, anche io ho delle perplessità in ordine all'emendamento introdotto dalla Camera al quale ha fatto riferimento per altri motivi il senatore Preioni. Non credo alla paventata politicizzazione o strumentalità, ma trovo problematica la formulazione: «Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati». Non ritengo cioè sufficiente che si faccia riferimento allo statuto di queste associazioni senza prevedere una qualche forma di accreditamento o di riconoscimento.

PRESIDENTE. È *in re ipsa*.

CORTELLONI. Speriamo, perché ci sono associazioni che operano in Italia con metodi aberranti e che, pur essendo state disconosciute dagli ordini professionali, continuano a operare ugualmente stipulando accordi con enti locali. Occorrerebbe avere una maggiore cautela.

Vi sono poi altri problemi, come quelli sollevati dal senatore Gasperini allorquando pone in relazione il rapporto tra il provvedimento assunto nei confronti del genitore – normalmente il padre anche se non è detto che sia obbligatoriamente questa figura – e gli interessi dei minori che vengono privati di questi rapporti affettivi, familiari, di continuità. Mi preme porre l'accento su tale aspetto, Presidente, perché questi provvedimenti sono forieri fin dall'inizio di effetti devastanti. In effetti portano su una strada senza ritorno, a mio sommosso parere, perché producono fin dall'inizio danni che saranno irrisarcibili: si priverà infatti un bambino dell'affetto e della presenza di un suo genitore. In più, questa situazione viene ulteriormente accentuata per la presenza di altre previsioni, come quella relativa al pagamento di un assegno di mantenimento o il divieto di recarsi in determinati luoghi. Rischia di essere una strada senza ritorno perchè foriera di danni anche alla carriera di chi li assume se risulterà infondato il provvedimento. Quindi, mi interessa che resti agli atti l'esigenza, che ho sottolineato, di usare la massima cautela nell'assumere tali provvedimenti e di chiedere grande e sicura professionalità alle associazioni interessate.

CALLEGARO. Signor Presidente, trovo contraddittorio il discorso alla base del proposto articolo 342-*bis* del codice civile. In esso si afferma che: «Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio ...». Francamente trovo difficoltà a identificare un'azione gravemente lesiva dell'integrità fisica e morale che non sia raffigurata o prefigurata in un reato perseguibile d'ufficio. Non riesco veramente a immaginarlo. Sfido chiunque a trovare un'azione che rechi grave pregiu-

dizio alla salute fisica o morale e che non costituisca un reato perseguibile d'ufficio.

RUSSO. Le lesioni.

CALLEGARO. Ma solo quelle lievi, come quelle procurate da uno schiaffo.

A questa osservazione se ne collega un'altra, di carattere procedurale. In questo disegno di legge si prefigura una discrezionalità del giudice monocratico assolutamente totale, perché quest'ultimo dovrebbe addirittura procedere nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione. Ma allora non si osservano più le regole sull'assunzione della prova? Per esempio, se fossi coinvolto in un reato del genere potrei sostenere di essere accusato ingiustamente fornendo alcuni elementi di prova e chiedendo al giudice di accertarli; bene, quest'ultimo potrebbe anche rispondermi che non accetta tali elementi o che ne accetta solo alcuni. Se è così, non ci sono più regole.

Non solo, in una materia così delicata si prevede la possibilità che in casi di urgenza – e chi valuta l'urgenza? – il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, possa adottare immediatamente l'ordine di protezione, con un decreto motivato, *inaudita altera parte*. Quindi, in un caso così delicato, che riguarda i rapporti tra due persone, il giudice può addirittura provvedere senza fare accertamenti, *inaudita altera parte*, solo perché ravvisa l'urgenza; dopodiché, lo stesso valuterà – *campanella*! – gli eventuali reclami. È come se stessimo parlando dei provvedimenti d'urgenza del 700! Vorrei sottolineare che qui stiamo intervenendo nel delicatissimo rapporto tra coniugi, genitori e figli; sono d'accordo che qualcosa occorre fare, però, come al solito, non lo si fa nel migliore dei modi.

CENTARO. Signor Presidente, così come dissi in occasione dell'esame in prima lettura, a mio parere nell'ordinamento già esistevano istituti utili a tutelare ed a proteggere queste situazioni, purché, adeguatamente interpretati e applicati dai magistrati. Tuttavia, poiché la materia può conoscere anche una scarsa sensibilità a tali vicende, probabilmente questa specificazione è stata utile. È infatti a mio parere opportuno l'inserimento delle norme nei codici; questa abitudine di fare leggi che incidono sui codici con norme poste al di fuori degli stessi deve essere abbandonata.

Va comunque evidenziato un modo «barbaro» di scrivere le norme. Infatti, nella mia esperienza giuridica non ho mai riscontrato una formulazione codicistica che stabilisca che il giudice, sentite le parti, procede «nel modo che ritiene più opportuno» agli atti di istruzione necessari. Tutt'al più si potrebbe dire che il giudice dispone gli atti che ritiene necessari, prevedendo ovviamente la libertà assoluta e non limitata dalle norme del rito, di assumere tutti gli atti che si ritengono utili, opportuni. Ma stabilire che il giudice procede nel modo che ritiene più opportuno, significa letteralmente che può procedere anche nelle situazioni più diverse, negli orari

e nei luoghi più strani. Anche qui ci dovremo sforzare di far rientrare questa norma nell'alveo di un'interpretazione costruttiva.

Il problema è però altro. Questa norma è stata «a dormire» per anni; era stata approvata in prima lettura al Senato, ha «dormito» alla Camera, ed oggi improvvisamente si ripropone in questa sede, nell'impossibilità di adottare i miglioramenti e le specificazioni che, in un clima assolutamente costruttivo, potevano far sì che il prodotto normativo fosse utile e anche soprattutto apprezzabile per coloro che avrebbero dovuto applicarlo; soprattutto per i cittadini. La verità è che questo affollarsi di norme, così come avvenuto per il pacchetto sicurezza che ha visto una serie di rilievi contrastanti di carattere squisitamente tecnico, non di impostazione politica, risente di un clima elettorale in cui bisogna «sbandierare» una serie di risultati, che potevano essere realizzati prima e meglio, ma che oggi sono elencati in un programma di campagna elettorale. Si dice che si è fatto questo e quest'altro, ma poi la circostanza che tutto sia stato fatto male e che poteva essere fatto prima e meglio poco importa; tanto poi non sarà possibile specificare e spiegare bene, visto che in campagna elettorale si procede per proclami. Il rammarico resta, perché secondo me questa era una normativa che andava comunque approvata; rimane il rammarico di non poter «sfornare» un prodotto normativo adeguato alle circostanze, che non faccia cadere nel ridicolo, con frasi su cui stendiamo un velo pietoso, il legislatore italiano.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, soffermo brevemente la mia attenzione su tre questioni, anche perché le stesse sono già state in parte trattate da altri colleghi.

La prima riguarda il comma 1 dell'articolo 2, che è l'unico che sopravvive nel nuovo impianto della Camera, in cui si assiste ad una sorta di «danza del gambero». Nel senso che la Camera dei deputati ha opportunamente inserito le parole «di altro convivente» nel primo rigo, così estendendo la gamma delle protezioni possibili non al solo convivente *more uxorio* ma a qualsiasi altro tipo di convivenza familiare; viceversa, e in questo risiede il «passo del gambero», trovo del tutto inopportuno l'inciso, sempre presente nel comma di cui sopra, su cui già si è soffermato il senatore Callegaro: «qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio». Infatti, un'operazione di questo genere può anche avere un senso da un punto di vista processual-giuridico, e lo illustrava prima il relatore: se vi è un fatto che costituisce reato perseguibile d'ufficio è ovvio che se ne debba occupare il giudice penale; ma è ovvio perché il magistrato che sarà chiamato a esaminare la questione ha l'obbligo di riportare la questione al giudice penale. Posta in questa maniera condizionante, il giudice civile non potrà intervenire «in tutti i casi in cui»; in tal modo, è evidente che si giungerà al risultato non voluto di ridurre l'efficacia della norma sul piano applicativo. Ricordiamoci che stiamo discutendo di un contesto estremamente delicato, in cui spesso non vi sono certezze da parte di coniugi, conviventi, genitori, figli, fratelli, sorelle e tutti coloro che si muovono nell'ambito familiare; ciò posto, la parte interessata, tutte

le volte che potrà avere il dubbio che la propria richiesta di un provvedimento di protezione possa sfociare in conseguenze non volute, quali quelle tipiche della giustizia penale, farà ragionevolmente un passo indietro e quindi si determinerà di fatto una non utilizzazione di queste norme, pur provvide.

La seconda osservazione che svolgo è di puro richiamo, e di condizione, alle considerazioni svolte dal senatore Russo, con riferimento all'articolo 8. È a mio parere provvida l'azione di ingegnerizzazione di queste norme all'interno del codice civile operata dalla Camera dei deputati ed è argomento su cui non mi soffermo, perché i colleghi sanno essermi stato caro con riferimento al provvedimento di legge relativo all'amministratore di sostegno. Non considero invece provvido il voler portare il futuro interprete ad una situazione tale per cui alcune norme sono contenute nel codice di rito, mentre in altre future «legghine» saranno contenute altre norme che stabiliscono che le prime non si applicano in determinati casi.

GRECO. Signor Presidente, in aggiunta a quanto già hanno detto i colleghi in ordine ad alcune nostre perplessità, vorrei fare un brevissimo rilievo relativamente a questi nuovi strumenti che si intendono mettere a disposizione nell'ambito penale. Ciò non significa però che intendo anticipare un giudizio negativo; resta comunque il nostro giudizio positivo, del resto già espresso dalla collega Scopelliti. Come abbiamo già detto in prima lettura, questo provvedimento è condivisibile, soprattutto nella sua apprezzabilissima *ratio* di offrire finalmente strumenti nuovi contro il diffuso fenomeno della violenza domestica. Ricordo a me stesso e ai colleghi che quando abbiamo affrontato la questione di valutare l'opportunità e l'esigenza di provvedere con questi nuovi strumenti, ci siamo posti il problema della superfluità di alcuni interventi, soprattutto nel settore penale. Qui ribadisco un po' la critica fatta in ordine alla tendenza, ravvisabile anche in questo provvedimento e che sottolineava poco fa anche il collega Centaro, di voler andare ad incidere sul codice di procedura penale. Il collega Russo ricordava l'opportunità della previsione relativa all'allontanamento dalla casa familiare, perché in sua assenza vi sarebbe stato il solo provvedimento, in questo caso eccessivo, della custodia cautelare in carcere. Ricordo a tutti noi che purtroppo non sempre i giudici tengono presente nella sua interezza il codice di procedura penale. L'articolo 283 di tale codice secondo me già prevede strumenti che potevano andare incontro a questo tipo di situazioni, cioè adeguati alla gravità o alla lievità del comportamento all'interno delle mura domestiche (mi riferisco alla misura cautelare del divieto e dell'obbligo di dimora). Se noi, invece che intervenire successivamente all'articolo 282 del codice di procedura penale, avessimo rivisto l'articolo 283 in oggetto, aggiungendo, ad esempio, un eventuale obbligo di dimora in luogo diverso da quello in cui si trova la vittima, avremmo potuto risolvere il problema senza prevedere nuove misure.

Ciononostante, ribadisco il mio giudizio positivo; ho posto tali questioni solo per far restare agli atti il nostro orientamento a non adottare

ogni volta provvedimenti che vanno ad incidere sul complesso processual-penalistico e anche sostanziale. Abbiamo avuto modo di criticare il pacchetto sicurezza, anche se poi abbiamo espresso un voto favorevole sullo stesso; lo facciamo anche in questo caso: pur con questa lieve critica, manteniamo il nostro voto favorevole a tale provvedimento, come del resto abbiamo mantenuto la discussione dello stesso nell'ambito della sede deliberante.

FOLLIERI. Signor Presidente, per ragioni di tempo mi limito ad annunciare il voto favorevole del Gruppo del Partito popolare italiano, richiamando tutti i giudizi positivi da me espressi in questa Commissione nel corso della seduta del 18 novembre 1997.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

PETTINATO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, per tranquillizzare i senatori Russo e Antonino Caruso, che hanno ricordato l'apparente incongruenza della collocazione esterna al codice civile della norma di cui all'articolo 8, vorrei sottolineare che in realtà questa norma stabilisce la prevalenza del giudizio di separazione e del provvedimento emesso nello stesso, cosicché la legge non si può applicare se già vi sia stata l'udienza di comparizione e quindi, nel caso di separazione o di divorzio, l'ordinanza del giudice, ovvero se questa sopravvenga, e determini la revoca del provvedimento, vale a dire dell'ordine di protezione già emesso. È ovvio che i provvedimenti emessi nel corso del giudizio di separazione o di divorzio, essendo comunque commisurati alla durata del procedimento, hanno carattere di stabilità, ma soprattutto essendo finalizzati alla separazione o al divorzio, prevalgono su interventi di tipo provvisorio e precario che sono, invece, preordinati al fine di ristabilire per quanto possibile la convivenza e la condizione precedente.

Credo che questa norma, che immagino comunque finirà in nota nelle future edizioni dei codici, anche se non esistesse sarebbe comunque applicata in questo modo.

BELILLO, *ministro per le pari opportunità*. Signor Presidente, non è mia intenzione intervenire in sede di replica. Vorrei solo ringraziare il Presidente, il relatore e naturalmente tutti i membri della Commissione giustizia del Senato, per aver permesso al Ministero per le pari opportunità di concludere un lavoro iniziato cinque anni fa. Voi sapete che questa era una delle proposte di legge che facevano parte del pacchetto sul quale aveva lavorato questo giovane nuovo Ministero: vi è quindi un interesse dello stesso, dovuto non tanto alla campagna elettorale, quanto ad una positiva conclusione degli sforzi compiuti. Credo che ciò sia molto umano e anche politicamente corretto.

Detto questo, hanno sicuramente ragione coloro che hanno evidenziato il fatto che il Senato aveva discusso ampiamente questo disegno di legge. Le modifiche apportate al Senato erano certamente più che sod-

disfacenti, il Governo era assolutamente d'accordo e, probabilmente, avremmo potuto approvare più celermente il provvedimento alla Camera e probabilmente con qualche modifica in meno, anche se nella sostanza le modifiche introdotte da tale ramo del Parlamento non stravolgono il disegno di legge, che in alcuni casi si avvicina al progetto originario proposto dal Governo.

È evidente che al meglio non c'è mai limite; voi stessi intervenendo avete evidenziato che avreste potuto operare meglio. Non c'è dubbio.

Tra l'altro, sono d'accordo con la senatrice Scopelliti, come donne bisogna andare immediatamente alla sostanza di quanto si sta facendo oggi: questa è la risposta politica che la Commissione giustizia e lo stesso Parlamento hanno dato in merito ad un tema molto delicato. Dopodiché, potremo valutare la situazione sul territorio, in collaborazione con tutti i soggetti istituzionali preposti e anche con le organizzazioni sociali intorno alle quali si organizzano i cittadini.

Anche su questo punto, se dovessi esprimere le mie opinioni personali e politiche, probabilmente sarei propensa a sostenere l'opportunità che a garantire i servizi siano lo Stato e le istituzioni. Abbiamo però già sperimentato nel Paese questo tipo di impostazione comprendendo che c'è bisogno anche delle energie, della passione e della collaborazione dei cittadini che si organizzano nelle loro associazioni. Non credo che si debba appiattire questa capacità dei cittadini di organizzarsi. Non voglio entrare nel merito delle varie posizioni, che comunque rispetto, però credo che sia giusto anche in un settore così delicato, che riguarda la sfera delle relazioni private fra uomini e donne, fra cittadini, realizzare il massimo coinvolgimento dei cittadini, oltre che quello dei servizi pubblici. Tra l'altro, si introducono anche servizi nuovi e moderni, come quello della mediazione familiare. Credo, inoltre, che sia assolutamente importante l'apporto della magistratura, delle Forze dell'ordine e dei servizi sociali, nonché l'introduzione di servizi che sappiano rispondere anche a nuove esigenze e bisogni.

Vi ringrazio ancora per il contributo offerto all'approvazione di questo provvedimento e a quello relativo alle detenute madri e mi auguro che si possa anche arrivare all'approvazione definitiva del disegno di legge contro il traffico di persone.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

(Misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«2-bis. In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all'articolo 282-bis. Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata».

2. Dopo l'articolo 282 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 282-bis. – *(Allontanamento dalla casa familiare)*. – 1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.

2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.

4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice

civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.

5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.

6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 2, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

(Ordini di protezione contro gli abusi familiari)

1. Dopo il titolo IX del libro primo del codice civile è inserito il seguente:

«Titolo IX-bis.

ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI

Art. 342-bis.

(Ordini di protezione contro gli abusi familiari)

Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter.

Art. 342-ter.

(Contenuto degli ordini di protezione)

Con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione

della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.

Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 3 introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

(Disposizioni processuali)

1. Dopo il capo V del Titolo II del Libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«CAPO V-bis.

DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI

Art. 736-bis.

(Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari)

Nei casi di cui all'articolo 342-bis del codice civile, l'istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.

Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.

Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di protezione fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione.

Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 739. Il reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Gli articoli 4 e 5 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

(Sanzione penale)

1. Chiunque elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio è punito con la pena stabilita dall'articolo 388, primo comma, del codice penale. Si applica altresì l'ultimo comma del medesimo articolo 388 del codice penale.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 7, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

(Disposizioni fiscali)

1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, nonchè i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento previsto dal comma 3 dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale e dal secondo comma dell'articolo 342-ter del codice civile, sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonchè dall'obbligo della richiesta di registrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 8, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 8.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge non si applicano quando la condotta pregiudizievole è tenuta dal coniuge che ha proposto o nei confronti del quale è stata proposta domanda di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio se nel relativo procedimento si è svolta l'udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente prevista dall'articolo 706 del codice di procedura civile ovvero, rispettivamente, dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni. In tal caso si applicano le disposizioni contenute, rispettivamente, negli articoli 706 e seguenti del codice di procedura civile e nella legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, e nei relativi procedimenti possono essere assunti provvedimenti aventi i contenuti indicati nell'articolo 342-ter del codice civile.

2. L'ordine di protezione adottato ai sensi degli articoli 2 e 3 perde efficacia qualora sia successivamente pronunciata, nel procedimento di separazione personale o di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dal coniuge istante o nei suoi confronti, l'ordinanza contenente provvedimenti temporanei ed urgenti prevista, rispettivamente, dall'articolo 708 del codice di procedura civile e dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 9,25.